Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 20 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 31 *agosto* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *dicembre* 1938-XVII, *registro* 30 *Africa Italiana, foglio* 141.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Fessahaiè Solomon, buluc basci del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Esplicò le funzioni di sciumbasci con iniziativa, valore e perizia. Primo negli assalti e nei corpo a corpo, contribuì efficacemente all'esito vittorioso del combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Barachi Berhanè, buluc basci (51501) del V battaglione eritreo, compagnia comando. — Già distintosi per ardire e coraggio in precedenti azioni, partecipava con slancio ad un contrassalto. Ferito il proprio ufficiale, assumeva il comando del plotone ed impegnava successivi corpo a corpo; fino al ripiegamento dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cahsai Sifallab, muntaz del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ferito in aspro combattimento, continuava nell'adempimento del dovere. Esempio di fedeltà e valore. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheriesus Uoldenchiel, buluc basci (30704) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Durante l'azione si prodigava nel coadiuvare il proprio ufficiale ferito; assumeva il comando della mezza compagnia trascinandola alla fase risolutiva del combattimento. Si slanciava poi con ardimento in un canalone per snidare forti nuclei nemici ivi trinceratisi e riportava nelle linee armi e munizioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Zemichiel Uoldegabriel - buluc basci (10716) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Con serenità e perizia, durante una azione, comandò un buluc mitraglieri ed un buluc fucilieri con compito di fiancheggiamento. Si slanciò col buluc fucilieri in un canalone per snidare forti nuclei nemici ivi trinceratisi, riportando sulle linee armi e munizioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Andenchiel Tesfù, ascari (90310) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento occupava, fra i primi, un'importante posizione nemica. In un contrattacco avversario dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 1° aprile 1936-XIV.

Asghedom Ailom, ascari (79324) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In aspro combattimento, sotto violento fuoco nemico, si lanciava tra i primi all'assalto trascinando col suo esempio i compagni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Bahatà Zeraburuch, muntaz (36622) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Capo arma, sotto intenso fuoco nemico portava la propria mitragliatrice in posizione avanzata, per potere più efficacemente neutralizzare una minaccia avversaria, infliggendo al nemico perdite. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Bairù Ghebrihet, muntaz (42389) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento occupava, tra i primi, un'importante posizione nemica. In un contrattacco avversario dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 1° aprile 1936-XIV.

Berhanè Zerè, muntaz (16119) del XII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Porta arma tiratore si portava arditamente sul fianco di un centro di resistenza nemico, e con sprezzo del pericolo, sotto violento tiro, continuava a mitragliare l'avversario, riuscendo a disperderlo e facilitando l'assalto dei fucilieri. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Bocretzien Cosmù, ascari del XII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — In un aspro combattimento contro nemico in forze, individuata la posizione di una mitragliatrice nemica, concorreva col suo ufficiale alla cattura dell'arma. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Chidanè Derres, muntaz del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di pattuglia, in aspro combattimento, occupava, dopo vintane la resistenza avversaria, un roccione dal quale il nemico contrastava l'avanzata della mezza compagnia, permettendo così l'ulteriore movimento del reparto. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Debessai Ghebriet, ascari (87267) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Durante un ripiegamento, rimasto sulla posizione, resisteva da solo all'attacco di nuclei nemici, che riusciva a tenere a bada con fuoco preciso. Quindi rientrava nella linea fornendo al proprio comandante notizie sulle masse nemiche. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Garechidan Endai, muntaz (39458) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Esempio di coraggio e serenità, guidava i propri ascari al combattimento. Ferito continuava ad incitare alla lotta. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheremariam Ghilazghi, muntaz (32874) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento occupava, fra i primi, un'importante posizione nemica. In un contrattacco avversario dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 1° aprile 1936-XIV.

Gherezghier Asghedom, muntaz (39108) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia — Comandante del nucleo munizioni di una sezione M. P. riusciva con calma e sotto vivo fuoco nemico a disimpegnare in modo encomiabile il suo servizio. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Habte Cadù, buluc basci (39604) del X battaglione, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, con rapido e deciso movimento sotto il fuoco nemico, riusciva, portandosi sul fianco avversario, a infliggergli gravi perdite, contribuendo poi a conquistare una importante posizione. — Zeban Kerhetà, 20 gennaio 1936-XIV.

Habtemariam Mozazghi, muntaz (51009) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Capo arma, sotto violente raffiche di fuoco avversario, effettuava con prontezza di intuito uno spostamento della mitragliatrice dirigendo il tiro dove l'avversario avanzava numeroso. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Habtesellasè Ghebrè, muntaz (30444) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento occupava, fra i primi, un'importante posizione nemica. In un contrattacco avversario dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 1° aprile 1936-XIV.

Habtesellassè Ghestatios, muntaz (42165) del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Guidava i propri ascari in combattimento con coraggio ed ardire. Nel corpo a corpo si gettava fra i primi nella mischia dando esempio a tutta la squadra. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Hagos Chidanè, muntaz (32742) del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Guidava i propri ascari in combattimento con coraggio ed ardire. Nel corpo a corpo si gettava fra i primi nella mischia dando esempio a tutta la squadra. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Hailè Tesfanchiel, muntaz (58454) del V battaglione eritreo, compagnia comando. — Comandante di squadra dava esempio di calma ed arditezza durante un contrassalto, incitando con la voce e con l'esempio i propri dipendenti alla lotta. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Abubacher, muntaz del IX bataglione eritreo, 3ª compagnia. — Guidavà i propri ascari in combattimento con coraggio ed ardire. Nel corpo a corpo si gettava fra i primi nella mischia dando esempio a tutta la squadra. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Ogbanchiel Uoldegabriel, muntaz del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Esempio di coraggio e serenità, guidava i propri ascari al combattimento. Ferito continuava ad incitare alla lotta. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Salech Mohamed Idris, ascari del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Tiratore di M. P. dava prova di calma e di ardire durante un lungo ed aspro combattimento, anche quando il nemico numeroso era giunto a breve distanza dall'arma. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Tella Gherghis, muntaz (20097) del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Guidava i propri ascari in combattimento con coraggio ed ardire. Nel corpo a corpo si gettava fra i primi nella mischia dando esempio a tutta la squadra. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfai Nebrò, muntaz (52881) del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Guidava i propri ascari in combattimento con coraggio ed ardire. Nel corpo a corpo si gettava fra i primi nella mischia dando esempio a tutta la squadra. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfamariam Lulecal, muntaz (30694) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Tiratore di M. P. dava prova di calma e di ardire durante un lungo ed aspro combattimento, anche quando il nemico numeroso era giunto a breve distanza dall'arma. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesemma Bairù, muntaz (55288) del V battaglione eritreo, compagnia comando. — Graduato coraggioso, primo tra i primi, in un assalto si slanciava con impeto irresistibile contro nuclei armati, volgendoli in fuga, dopo aver ucciso i più arditi che cercavano resistere al suo slancio travolgente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Uoldemariam Ghebriel, muntaz (58126) del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Guidava i propri ascari in combattimento con coraggio ed ardire. Nel corpo a corpo si gettava fra i primi nella mischia dando esempio a tutta la squadra. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

(3979)

Regio decreto 31 *agosto* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *dicembre* 1938-XVII, *registro* 30 *Africa Italiana, foglio* 140.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Asghedom Nepsié, sciumbasci (6891) del gruppo squadroni eritrei. — Primo tra i primi nei momenti più duri della lotta. Comandante di plotone incaricato della protezione di un fianco, avvertito che elementi nemici tentavano un avvolgimento, li caricava disperdendoli e catturando prigionieri. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Coflat Mongustù, buluc basci (41915) del gruppo squadroni eritrei. — Durante un inseguimento, di propria iniziativa, si lancia a con la sua squadra per tagliare la strada al nemico ripiegante. Costringeva un gruppo di circa 40 armati alla resa. — Ghevà, 3 marzo 1936-XIV.

Gheremedhen Adem, sciumbasci (12387) del V battaglione eritreo 2ª compagnia. — Graduato di provata fedeltà e coraggio, durante un impetuoso contrassalto, coadiuvava il proprio comandante di compagnia, con instancabile ed intelligente attività. Caduti l'ufficiale e lo sciumbasci della mezza compagnia, assumeva prontamente il comando del reparto, guidandolo con perizia nel vittorioso proseguimento dell'azione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremedin Merrag, buluc basci (17586) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di plotone, dimostrava sprezzo del pericolo e doti di trascinatore e comandante, conducendo ripetutamente il suo plotone all'attacco sotto il fuoco avversario. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Gheresillassi Uoldebruh, muntaz (48509) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di squadra mitraglieri, inceppatasi la mitragliatrice nel momento in cui più forte era la pressione avversaria, usciva dalla ridotta ed a colpi di bombe a mano disperdeva un gruppo di nemici che tentavano di catturargli l'arma. — Bet-Quihà, 15 febbraio 1936-XIV.

Ismail Adun 2°, ascari (62819) del gruppo squadroni eritrei. — Rimasto gravemente ferito durante un assalto, rifiutava ogni soccorso animando i compagni con la parola. — Debuh-Ghevà, 3 marzo 1936-XIV.

Ismail Mohamed, ascari (61669) del gruppo squadroni eritrei. — Durante un combattimento, inviato con una pattuglia sul fianco dello squadrone, colpito a morte il graduato comandante la pattuglia, ne assumeva il comando, portando a termine il compito affidatogli. Rientrava nelle linee riportando il cadavere del proprio superiore e fornendo al comandante lo squadrone, esatte notizie sulla situazione. — Costoni di Uoghené, 28 febbraio 1936-XIV.

Tzada Hamed, buluc basci (31837) del gruppo squadroni eritrei. — Accortosi che un nucleo d'armati cercava prendere di sorpresa una sua arma, non potendo battere l'avversario col fuoco, si lanciava alla baionetta, disperdendo il nucleo nemico. — Ghevà-Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Zeghè Mender, muntaz (55658) del gruppo squadroni eritrei. — Durante una azione, accortosi che un nucleo di armati avversari resisteva tenacemente per proteggere la ritirata di altri elementi, si slanciava audacemente su di essi, alla testa di pochi uomini. Dopo vivace combattimento corpo a corpo costringeva l'avversario a precipitosa fuga ed a lasciare sul terreno morti ed armi. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abrahà Tesfatzien, ascari (44226) del gruppo squadroni eritrei. — Durante un combattimento, assolveva con sprezzo del pericolo un compito affidatogli dal comandante lo squadrone, al quale riportava utili notizie. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Ahmed Iassin, ascari (3039) del gruppo squadroni eritrei. — Durante un combattimento, caricando con lo squadrone sul fianco di una colonna nemica, giungeva su questa fra i primi, dimostrando particolare spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Alem Cheflé, ascari (19757) del gruppo squadroni eritrei. — Durante un combattimento si offriva di percorrere ripetutamente una zona battuta dal fuoco avversario per assicurare il collegamento fra i vari elementi dello squadrone. — Costone di Uoghené, 28 febbraio 1936-XIV.

Aptezien Semrai, muntaz (56823) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di squadra mitraglieri durante un combattimento mentre batteva il nemico da una posizione esposta, dimostrava calma esemplare smontando e rimontando l'arma inceppatasi e facendo sì che, in una situazione difficile, non venisse a mancare allo squadrone l'ausilio della sua mitragliatrice. — Costoni di Uoghené, 28 febbraio 1936-XIV.

Araià Uoldegherghis, ascari (55669) del gruppo squadroni eritrei. — Porta ordini del comando di gruppo, più volte in combattimento ripetutamente attraversava zone scoperte e battute dal fuoco avversario, per recapitare ordini. Esempio, per gli ascari, che continuamente incitava con la parola, dimostrando sprezzo del pericolo. — Ghevà, 3 marzo 1936-XIV.

Ata Mussa Nur, muntaz (35474) del gruppo squadroni eritrei. — Si offriva volontario per comandare una pattuglia. Incontrato il nemico lo fronteggiava fino all'arrivo dello squadrone, dimostrando audacia e sprezzo del pericolo. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

B… nè Ogbagherghis, ascari del gruppo squadroni eritrei. — Uomo di punta di una pattuglia di avanguardia, essendogli morto il cavallo colpito da piombo nemico, continuava a piedi nel suo compito. Esempio di attaccamento al dovere. — Bet Quihà, 15 febbraio 1936-XIV.

Bein Destà, ascari (67700) del gruppo squadroni eritrei. — Usciva da solo dalle linee per raggiungere alcuni nemici che cervavano di fuggire. Riusciva nell'intento, catturandone tre. Durante il combattimento fu di esempio e di incitamento ai suoi compagni. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Debessai Hagos, buluc basci (35260) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di plotone, durante una carica, cadutogli il cavallo, restava sul campo della lotta combattendo con l'arma bianca. Esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Debuh, 2 marzo 1936-XIV.

Demsas Emmahà, buluc basci (32996) del gruppo squadroni eritrei. — Vice comandante di un plotone appiedato, in avanguardia, fatto segno a fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, conduceva ripetutamente i suoi ascari all'attacco, causando al nemico perdite. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Dobrù Guangul, buluc basci del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di pattuglia distaccata, per assolvere meglio il compito affidatogli, di sua iniziativa si avvicinava, incurante del pericolo, fino a pochi metri dalla linea tenuta dall'avversario, riuscendo a riportare al suo comandante utili informazioni. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Emmatzien Aplù, ascari (59069) del gruppo squadroni eritrei. — Porta ordini, durante il combattimento, attraversava ripetutamente ed instancabilmente zona battuta dal fuoco nemico, riuscendo ad assolvere il compito affidatogli, in condizioni particolarmente difficili. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Gabregherghis Cassai, sciumbasci (35838) del gruppo squadroni eritrei. — Durante un combattimento, si portava di propria iniziativa dove più vivace si manifestava la reazione avversaria, per animare con la parola e con l'esempio i propri dipendenti. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Gheremariam Mesentà, ascari (80406) del gruppo squadroni eritrei. — Attendente, accortosi che il suo ufficiale stava per essere colpito da un colpo di lancia da un armato abissino, si scagliava contro di questi uccidendolo. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Hailè Teclè, ascari (91891) del gruppo squadroni eritrei. — Mentre portava un avviso, sorpreso dal fuoco di due armati nemici nascosti dietro un riparo, si scagliava contro di essi, uccidendoli a colpi di bombe a mano. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Ibrahim Abdellà, ascari (67692) del gruppo squadroni eritrei. — Ascari giovanissimo, durante un combattimento, con alto senso del dovere si offriva per portare un ordine attraverso le linee, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Idris Giaber, Uachil (60145) del gruppo squadroni eritrei. — Offrivasi di recapitare un avviso importante dal comando di squadrone a quello di gruppo, traversando zona battuta dal fuoco avversario. Raggiunto il comando di gruppo, accortosi che il proprio squadrone si era lanciato alla carica, rapidamente riattraversava il terreno percorso, raggiungendo il reparto ed arrivando fra i primi sul nemico. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Mebratù Bahatù, muntaz (56822) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di una piccola pattuglia di avanguardia, avvistata una colonna nemica di forze superiori, che tentava ritirarsi, con prontezza ed audacia si portava su di un punto dominante un passaggio obbligato, da dove riusciva a fermare la colonna medesima e mandarne avviso al comando dello squadrone, che in tal modo poteva lanciarsi sul nemico distruggendolo in parte e catturando prigionieri. — Debuh, 2 marzo 1936-XIV.

Mesghennà Agos, muntaz (58009) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di una squadra mitraglieri, durante un combattimento, perchè il fuoco della sua arma risultasse più efficace, incurante della sezione avversaria, si portava di iniziativa in una posizione avanzata, da dove infliggeva numerose perdite al nemico. — Bet Quihà, 15 febbraio 1936-XIV.

Mohamed Ali Idat, ascari (65008), del gruppo squadroni eritrei. — Durante un combattimento si lanciava da solo su un nucleo nemico e lo disperdeva a colpi di bombe a mano. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Mohamed Mahamud, muntaz (53487) del gruppo squadroni eritrei. — Primo fra i primi partecipava ad un assalto alla baionetta, incoraggiando ed animando i compagni con l'esempio. — Debuh-Ghevà, 3 marzo 1936-XIV.

Mongustù Dobrù, ascari (55627) del gruppo squadroni eritrei. — Porta ordini del comando di squadrone, recatosi a portare un avviso al comando di gruppo ed essendogli stato ucciso il cavallo, continuava a piedi assolvendo il compito affidatogli. Rientrava allo squadrone, attraversando un lungo tratto battuto dal fuoco avversario. — Ghevà, 3 marzo 1936-XIV.

Neraiò Teclè, ascari (91458) del gruppo squadroni eritrei. — Porta ordini addetto al comando di mezzo squadrone, durante un combattimento fu di valido aiuto all'ufficiale comandante, recapitando, sotto il fuoco nemico, ordini ai plotoni, dimostrando audacia e calma. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Omar Saleh, buluc basci (28095) del gruppo squadroni eritrei. — Di propria iniziativa, si portava con un plotone mitraglieri al tergo di un gruppo di armati, costringendoli alla resa. — Ghevà, 3 marzo 1936-XIV.

Said Iddchegò, ascari (65004) del gruppo squadroni eritrei. — Accortosi che il suo comandante di squadrone con pochi uomini era impegnato con un nucleo di armati di forza superiore, si portava spontaneamente sul luogo della lotta, attraversando una zona battuta dal fuoco avversario, dimostrando sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Gargarà, 15 febbraio 1936-XIV.

Soliman Hassen, buluc basci del gruppo squadroni eritrei. — Di iniziativa portava il plotone mitraglieri da lui comandato sul fianco dell'avversario, che, colto di sorpresa, era costretto ad abbandonare la posizione, dopo aver subito perdite. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Tahiè Ailù, muntaz del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di plotone distaccato, visto che il suo squadrone era impegnato contro un nemico in forze superiori, di propria iniziativa interveniva nell'azione, contribuendo validamente al buon esito di essa. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Tesfagabir Agos, ascari (60655) del gruppo squadroni eritrei. — Si offriva per recapitare un ordine pur sapendo di dover attraversare zona battuta dal fuoco avversario. Portato a termine il compito affidatogli, di sua iniziativa si portava in un punto dominante e, incurante del pericolo, si rendeva conto delle posizioni tenute dall'avversario, fornendo al comandante lo squadrone importanti e tempestive notizie. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Tesfagabir Fessahà, muntaz (44298) del gruppo squadroni eritrei. — Durante una sosta del combattimento, inviato in ricognizione al comando di una pattuglia, scontratosi con nuclei avversari appostati, li attaccava decisamente, causando loro perdite, catturando armi e prigionieri. — Debuh, 3 marzo 1936-XIV.

Uoldegabir Gurmù, uachil (46296) del gruppo squadroni eritrei. — Addetto al comando di squadrone, incaricato di mantenere il collegamento coi plotoni distaccati, per meglio assolvere il suo compito, attraversava più volte zone battute dal fuoco avversario. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

Uoldenchiel Gherenesel, muntaz (44353) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di una pattuglia, fatto segno a fuoco di fucileria da parte dell'avversario, con calma e coraggio prendeva tutte le disposizioni atte a fronteggiare il nemico. — Forniva utili informazioni al comando del proprio reparto. — Bet Quihà, 15 febbraio 1936-XIV.

Uoldessillasse Tecchiè, buluc basci (52650) del gruppo squadroni eritrei. — Comandante di plotone, durante un combattimento assolveva con intelligenza ed ardire un compito particolarmente difficile affidatogli, occupando una posizione saldamente tenuta dal nemico e causandogli forti perdite. — Uoghenè, 28 febbraio 1936-XIV.

(3980)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1533.

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1932-33 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in	L.	272.910.966,13
delle quali furono riscosse	»	259.184.612,29
e rimasero da riscuotere	L.	13.726.353,84

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	280.343.994,13
delle quali furono pagate	»	197.214.995,21
e rimasero da pagare	L.	83.128.998,92

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	265.857.438,08
Spesa (al netto della somma inscritta a chiusura dell'esercizio nel Fondo di riserva)	»	250.851.906,42
Avanzo effettivo	L.	15.005.531,66

Movimento di capitali.

Entrata	L.	113.116,05
Spesa	»	767.093,76
Differenza passiva	L.	653.977,71

Contabilità speciali.

Entrata	L.	6.940.412 —
Spesa	»	6.940.412 —
	L.	—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	272.910.966,13
Spesa (depurata della somma inscritta a chiusura dell'esercizio nel Fondo di riserva)	»	258.559.412,18
Avanzo finale	L.	14.351.553,95

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

consuntivo del bilancio, in	L.	128.070.131,05
delle quali furono riscosse	»	41.996.657,76
e rimasero da riscuotere	L.	86.073.473,29

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

del bilancio, in	L.	138.969.433,63
delle quali furono pagate	»	83.942.767,07
e rimasero da pagare	L.	55.026.666,56

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 1)	L.	13.726.353,84
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	86.073.473,29
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	15.076.678,83
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	114.876.505,96

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 2)	L.	83.128.998,92
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	55.026.666,56
Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	138.155.665,48

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933			L.	23.279.159,52
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:				
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	13.726.353,84		
b) in conto residui degli esercizi precedenti	»	86.073.473,29		
c) somme riscosse e non versate	»	15.076.678,83		
			»	114.876.505,96
			L.	138.155.665,48

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) in conto competenze dell'esercizio finanziario 1932-33 . . L. 83.128.998,92

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 55.026.666,56

L. 138.155.665,48

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 130 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia » (art. 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531) è inscritta la somma di . . . L. 21.784.581,95

così stabilita:

a) Maggiore accertamento di entrate di competenza	L.	10.379.780,40
b) Minore accertamento di spese di competenza	»	3.971.773,55
c) Maggiore accertamento di residui attivi	»	4.352.292,78
d) Minore accertamento di residui passivi	»	3.080.735.22
	L.	21.784.581,95

AMMINISTRAZIONI SPECIALI.

FERROVIE DELLA CIRENAICA.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	4.362.095,01
delle quali furono riscosse	»	3.915.310,35
e rimasero da riscuotere	L.	447.684,66

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	4.383.085,67
delle quali furono pagate	»	3.815.492,38
e rimasero da pagare	L.	567.593,29

Entrate e spese residue dell'esercizio 1931-32 *ed esercizi precedenti.*

Art. 12.

Le entrate rimaste di riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-1932 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in . .	L.	870.467,81
delle quali furono riscosse	»	598.434,69
e rimasero da riscuotere	L.	272.033,12

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	1.002.797,76
delle quali furono pagate	»	727.965,93
e rimasero da pagare	L.	274.831,83

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33.

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 10) . . .	L.	447.684,66
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	»	272.033,12
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	23.176,17
Residui attivi al 30 giugno 1933 . . .	L.	742.893,95

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 11)	L.	567.593,29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . .	»	274.831,83
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	842.425,12

Art. 16.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933		L.	99.531,17
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L. 447.684,66		
b) in conto residui degli esercizi precedenti	» 272.033,12		
c) somme riscosse e non versate	» 23.176,17		
		»	742.893,95
		L.	842.425,12

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L. 567.593,29		
b) in conto residui degli esercizi precedenti	» 274.831,83		
		L.	842.425,12

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1534.
Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	271.951.831,59
delle quali furono riscosse	»	255.509.726,39
e rimasero da riscuotere	L.	16.442.105,20

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	276.101.110,10
delle quali furono pagate	»	193.601.951,78
e rimasero da pagare	L.	82.499.158,32

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	254.149.230,49
Spesa (depurata della somma di lire 14.590.364,36 inscritta nel Fondo di riserva)	»	243.134.061,74
Avanzo effettivo	L.	11.015.168,75

Movimento di capitali.

Entrata	L.	231.756,05
Spesa	»	805.838,95
Differenza passiva	L.	574.082,90

Contabilità speciali.

Entrata	L.	17.570.845,05
Spesa	»	17.570.845,05
	L.	—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	271.951.831,59
Spesa	»	261.510.745,74
Avanzo finale	L.	10.441.085,85

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	116.714.184,06
delle quali furono riscosse	»	44.528.697,68
e rimasero da riscuotere	L.	72.185.486,38

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 135.844.065,07
delle quali furono pagate . . . . » 97.119.810,67

e rimasero da pagare . . . . . . L. 38.724.254,40

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 1) .	L.	16.442.105,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	72.185.486,38
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	10.252.228,60
Residui attivi al 30 giugno 1934 . . .	L.	98.879.820,18

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 2)	L.	82.499.158,32
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . .	»	38.724.254,40
Residui passivi al 30 giugno 1934 . . .	L.	121.223.412,72

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L. 22.343.592,54

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L. 16.442.105,20
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . » 72.185.486,38
c) somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . . . » 10.252.228,60
» 98.879.820,18

L. 121.223.412,72

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . L. 82.499.158,32
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . » 38.724.254,40
» 121.223.412,72

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

All'articolo 117-*bis* del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34, con la seguente denominazione « Fondo costituente l'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio 1933-1934 da versarsi in entrata del bilancio dello Stato in forza dell'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059 », è inscritta la somma di L. 14.590.364,36 così stabilita:

a) Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 (art. 3)	L.	10.441.085,85
b) Maggiore accertamento di residui attivi	»	1.837.678,10
c) Minore accertamento di residui passivi	»	2.311.600,41
	L.	14.590.364,36

Art. 10.

Sono convalidate le variazioni di entrata e di spesa introdotte dal Governatore della colonia in applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIE DELLA CIRENAICA.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio 1933-34.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio allegato al conto consuntivo del bilancio della Cirenaica, in . . . . L. 3.005.376,53
delle quali furono riscosse . . . . » 2.773.553,52

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 231.823,01

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . . L. 3.059.946,17
delle quali furono pagate . . . . . » 2.644.720 —

rimasero da pagare . . . . L. 415.226,17

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 *ed esercizi precedenti.*

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 797.463,59
delle quali furono riscosse . . . . . » 630.898,51

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 166.565,08

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 842.425,12
delle quali furono pagate . . . . . » 613.219,22

e rimasero da pagare . . . . L. 229.205,90

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34.

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 11) . . .	L.	231,823,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	166.565,08
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1934 . .	L.	398.388,09

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 12)	L.	415.226,17
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . .	»	229.205,90
Residui passivi al 30 giugno 1934 . .	L.	644.432,07

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1934, resta stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934			L.	246.043,98
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:				
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . .	L.	231.823,01		
b) in conto residui degli esercizi precedenti	»	166.565,08		
c) somme riscosse e non versate . .	»	—	»	398,388,09
			L.	644.432,07

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:				
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933 34 . .	L.	415.226,17		
b) in conto residui degli esercizi precedenti	»	229.205,90	L.	644.432,07

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1535.
Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle del-

le gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 9.736.568.509,95
delle quali furono riscosse . . . . . » 8.479.097.675,85

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.257.470.834,10

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 9.736.568.509,95
delle quali furono pagate . . . . . » 8.574.982.084,72

e rimasero da pagare . . . . L. 1.161.586.425,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in . . . . L. 2.443.818.180,88
delle quali furono riscosse . . . . . » 1.156.367.971,99

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.287.450.208,89

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in . . . . L. 3.316.707.451,32
delle quali furono pagate . . . . . » 1.542.143.901,57

e rimasero da pagare . . . . L. 1.774.563.549,75

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) . . . L. 1.257.470.834,10

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . » 1.287.450.208,89

Resti attivi al 30 giugno 1935 . . L. 2.544.921.042,99

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2) . . . . L. 1.161.586.425,23

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . » 1.774.563.549,75

Resti passivi al 30 giugno 1935 . . L. 2.936.149.974,98

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 11.403.632.401,74
delle quali furono riscosse . . . . . » 10.630.143.624,01

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 773.488.777,73

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 11.403.632.401,74
delle quali furono pagate . . . . . » 10.673.084.580,53

e rimasero da pagare . . . . L. 730.547.821,21

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in . . . . L. 2.544.921.042,99
delle quali furono riscosse . . . . . » 1.448.957.862,98

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.095.963.180,01

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in . . . . L. 2.936.149.974,98
delle quali furono pagate . . . . . » 1.603.001.892,19

e rimasero da pagare . . . . L. 1.333.148.082,79

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7) . . L. 773.488.777,73

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . » 1.095.963.180,01

Resti attivi al 30 giugno 1936 . . . L. 1.869.451.957,74

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 8)	L.	730.547.821,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . .	»	1.333.148.082,79
Resti passivi al 30 giugno 1936 . .	L.	2.063.695.904 —

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1536.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto in	L.	1.029.688.423,23
delle quali furono riscosse	»	949.406.650,11
e rimasero da riscuotere	L.	80.281.773,12

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	1.029.688.423,23
delle quali furono pagate	»	778.879.977,17
e rimasero da pagare	L.	250.808.446,06

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in	L.	125.667.557,63
delle quali furono riscosse	»	82.767.557,63
e rimasero da riscuotere	L.	42.900.000 —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in	L.	316.398.295,94
delle quali furono pagate	»	234.437.024,83
e rimasero da pagare	L.	81.961.271,11

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabitili nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) . . .	L.	80.281.773,12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) .	»	42.900.000 —
Resti attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	123.181.773,12

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2)	L.	250.808.446,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . .	»	81.961.271,11
Resti passivi al 30 giugno 1935 . .	L.	332.769.717,17

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	1.060.266.813,13
delle quali furono riscosse	»	1.004.678.042,01
e rimasero da riscuotere	L.	55.588.771,12

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . .	L.	1.060.266.813,13
delle quali furono pagate	»	790.595.116,82
e rimasero da pagare	L.	269.671.696,31

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in	L.	123.181.773,12
delle quali furono riscosse	»	94.578.263,29
e rimasero da riscuotere	L.	28.603.509,83

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in	L.	332.769.717,17
delle quali furono pagate	»	247.777.910,06
e rimasero da pagare	L.	84.991.807,11

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7) . .	L.	55.588.771,12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) .	»	28.603.509,83
Resti attivi al 30 giugno 1936 . .	L.	84.192.280,95

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 8)	L.	269.671.696,31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) .	»	84.991.807,11
Resti passivi al 30 giugno 1936 . .	L.	354.663.503,42

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1537.

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto in	L.	153.227.889,55
delle quali furono riscosse	»	89.891.295,50
e rimasero da riscuotere	L.	63.336.594,05

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in .	L.	153.227.889,55
delle quali furono pagate	»	64.786.242,22
e rimasero da pagare	L.	88.441.647,33

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in	L.	90.617.490,30
delle quali furono riscosse	»	86.066.059,45
e rimasero da riscuotere	L.	4.551.430,85

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in	L.	144.777.763,82
delle quali furono pagate	»	112.660.201,12
e rimasero da pagare	L.	32.117.562,70

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1)	L.	63.336.594,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) .	»	4.551.430,85
Resti attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	67.888.024,90

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2))	L.	88.441.647,33
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . .	»	32.117.562,70
Resti passivi al 30 giugno 1935 . .	L.	120.559.210,03

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in	L.	160.212.961,62
delle quali furono riscosse	»	110.770.507,47
e rimasero da riscuotere	L.	49.442.454,15

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in .	L.	160.212.961,62
delle quali furono pagate	»	29.915.099,09
e rimasero da pagare	L.	130.297.862,53

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in	L.	67.888.024,90
delle quali furono riscosse	»	67.331.858,75
e rimasero da riscuotere	L.	556.166,15

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in	L.	120.559.210,03
delle quali furono pagate	»	97.733.597,07
e rimasero da pagare	L.	22.825.612,96

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1935-1936 (art. 7)	L.	49.442.454,15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) .	»	556.166,15
Resti attivi al 30 giugno 1936 . . .	L.	49.998.620,30

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 8)	L.	130.297.862,53
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) .	»	22.825.612,96
Resti passivi al 30 giugno 1936 . .	L.	153.123.475,49

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1538.

Ricostituzione in Comune autonomo della frazione Rovello Porro del comune di Rovi Porro e modificazione della denominazione di questo in « Rovellasca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 29 marzo 1928-VI, n. 815, col quale i comuni di Rovellasca e di Rovello Porro furono riuniti in unico comune denominato « Rovi Porro », con sede municipale a Rovellasca;

Vedute le istanze in data 1° e 2 gennaio 1938-XVI, con cui numerosi cittadini, rappresentanti la maggioranza numerica dei contribuenti di Rovello Porro e sostenenti oltre la metà del carico dei tributi locali applicati in detta frazione, ne hanno richiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Veduta la deliberazione 28 giugno 1938-XVI, n. 54, con la quale il podestà di Rovi Porro, intesa la Consulta municipale, si è pronunciato favorevolmente alla ricostituzione del cessato comune di Rovello Porro, a condizione che restino escluse dalla sua circoscrizione due zone che già vi erano comprese, situate l'una in prossimità della stazione ferroviaria di Rovellasca e l'altra nell'immediata vicinanza di quell'abitato, proponendo altresì che il comune di Rovi Porro riassuma la denominazione « Rovellasca »;

Vedute la deliberazione 28 novembre 1938-XVII del Rettorato della provincia di Como e quella 26 aprile 1939-XVII del preside della Provincia medesima, ratificata dal Rettorato in seduta del 20 giugno u. s.;

Sentito il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere, emesso in adunanza del 10 maggio corrente anno, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Rovello Porro del comune di Rovi Porro è ricostituita in Comune autonomo.

Il comune di Rovi Porro riassume la denominazione « Rovellasca ».

Il confine fra i comuni di Rovello Porro e di Rovellasca è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'Ufficio del genio civile di Como che, vidimata d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 settembre 1939-XVII, n. 1539.

Autorizzazione al prelevamento di L. 410.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale inscritto al cap. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1939-40;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, è disponibile l'intero stanziamento di L. 800.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1939-40, è autorizzato il prelevamento di L. 410.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	L. 350.000
Cap. 28. — Spese casuali	» 60.000
	L. 410.000

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative, unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1540.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Sant'Antonio di Padova e del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in Papigno di Terni.

N. 1540. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite di Sant'Antonio di Padova e del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in Papigno di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1541.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Sebastiano e San Leonardo, in San Benedetto Vecchio di Gubbio (Perugia).

N. 1541. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di San Sebastiano e San Leonardo, in San Benedetto Vecchio di Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1542.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di San Gennaro, con sede in Marcianise (Napoli).

N. 1542. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione di San Gennaro, con sede in Marcianise (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. 1543.

Erezione in ente morale della « Fondazione Fulcieri Paulucci di Calboli » in Forlì.

N. 1543. R. decreto 8 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Fulcieri Paulucci di Calboli » in Forlì, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. 1544.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1544. R. decreto 8 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. gr. uff. dott. Publio Landucci fu Lando, con atto pubblico in data 1° luglio 1938-XVI, avente per oggetto un busto di bronzo raffigurante l'estinto suo padre e la somma di L. 25.000 nominali, di rendita italiana 5 %, per la istituzione di un premio per la migliore tesi di laurea in diritto romano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII.

Determinazione del contingente di alcole di 1ª categoria, liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di ottobre 1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di ottobre 1939;

Decreta:

Art. 1.

Nel mese di ottobre 1939 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 26.000 ettanidri.

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a consentire anche dopo il 31 ottobre la estrazione dalle fabbriche dei quantitativi di alcole, non potuti estrarre alla fine di detto mese.

L'estrazione del prodotto sarà effettuata in base alle norme e alle istruzioni che l'Amministrazione riterrà di impartire agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(4571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Media dei cambi e dei titoli

del 12 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,92
Francia (Franco)	45,25
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,67
Belgio (Belga)	3,315
Canadà (Dollaro)	17,77
Danimarca (Corona)	3,815
Egitto (Lira egiziana)	81,96
Germania (Reichsmark)	7,63
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,5005
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,7265
Svezia (Corona)	4,718
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	72,05
Id. 3,50 % (1902)	69,525
Id. 3,00 % Lordo	49,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,775
Id. Id. 5 % (1936)	93,275
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,075
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 206

del 13 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,92
Francia (Franco)	45,25
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,67
Belgio (Belga)	3,315
Canadà (Dollaro)	17,77
Danimarca (Corona)	3,815
Egitto (Lira egiziana)	81,96
Germania (Reichsmark)	7,68
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,5005
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,7265
Svezia (Corona)	4,718
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	72,50
Id. 3,50 % 1902	69,825
Id. 3,00 % Lordo	49,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,925
Id. Id 5 % (1936)	93,70
Rendita 5 % (1935)	92,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

111° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 28 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1939, registro, 10 Corporazioni, foglio 381, con il quale la quota della miniera di barite, denominata « Sa Corona de Sa Craba », sita in territorio del comune di Serbariu, prov. di Cagliari, di cui era titolare la signora Carta Antioca ved. Esu, è intestata ai signori Giuseppina, Nicolò ed Emanuele Esu. La concessione stessa è trasferita al sig. Argiolas Luigi, domiciliato a Cagliari, via Sonnino, 179.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 363, con il quale ai condomini rappresentati dalla signora Teresa Bianchi, domiciliata in Castroreale Bagni, è concessa, per anni 90, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua termo-minerale denominata « Ciappazzi », in territorio del comune di Castroreale, provincia di Messina.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 358, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti denominate « Terme di Viterbo », site in territorio del comune di Viterbo accordata all'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, è trasferita all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 352, con il quale i signori Ines Martinotti vedova Grignolio Piccaroli, Teresa Grignolio, Piccaroli in Gavazzi, Alberto Grignolio Piccaroli, sono dichiarati decaduti dalla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Agazzini » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 359, con il quale all'ing. Giuseppe Palese è concessa, per la durata di anni 15, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite, siti in località denominata « Villa Treviso » in territorio dei comuni di Montona e Pisino, provincia di Pola.

(4556)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Camola Nuova in provincia di Milano

Con R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 4224, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1939-XVII, registro n. 14, foglio n. 291, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Camola Nuova, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(4559)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Camola Nuova in provincia di Milano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 ottobre 1939-XVII, n. 5826, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Camola Nuova, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(4558)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Cuneo, Racconigi (Cuneo), Fossano (Cuneo), Montesarchio (Benevento), Marsala (Trapani), Abbiategrasso (Milano), San Colombano al Lambro (Milano), Velletri (Roma) e Veroli (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cuneo, con sede in Cuneo; del Monte di credito su pegno di Racconigi, con sede in Racconigi; del Monte di credito su pegno di Fossano, con sede in Fossano; del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio; del Monte di credito su pegno di Marsala, con sede in Marsala; del Monte di credito su pegno di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso; del Monte di credito su pegno di San Colombano al Lambro, con sede in San Colombano al Lambro; del Monte di credito su pegno di Velletri, con sede in Velletri; del Monte di credito su pegno di Veroli, con sede in Veroli;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) dott. Antonino Zurletti, per il Monte di credito su pegno di Cuneo, con sede in Cuneo;

2) Giovanni Cavatorta, per il Monte di credito su pegno di Racconigi, con sede in Racconigi (Cuneo);
3) rag. Giuseppe Rattalino, per il Monte di credito su pegno di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo);
4) Amaranto Massimi, per il Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento);
5) cav. rag. Alessandro Cefalù, per il Monte di credito su pegno di Marsala, con sede in Marsala (Trapani);
6) rag. Mario Oruboni, per il Monte di credito su pegno di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso (Milano);
7) rag. Giuseppe Spelta, per il Monte di credito su pegno di San Colombano al Lambro, con sede in San Colombano al Lambro (Milano);
8) Guido Angelucci, per il Monte di credito su pegno di Velletri, con sede in Velletri (Roma);
9) avv. Giuseppe Scacciascarafone, per il Monte di credito su pegno di Veroli, con sede in Veroli (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4533)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castelfranco Veneto (Treviso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor cav. rag. Elia Favero è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4527)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Chiavari (Genova), Partanna (Trapani), Bisceglie (Bari) e Civitavecchia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1939-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari, del Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna; del Monte di credito su pegno di Bisceglie, con sede in Bisceglie; del Monte di credito su pegno di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:
1) comm. ing. Francesco Tappani, per il Monte di credito su pegno di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova);
2) cav. Emanuele Nicolò, per il Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna (Trapani);
3) rag. Antonio Rana, per il Monte di credito su pegno di Bisceglie, con sede in Bisceglie (Bari);
4) cav. rag. Roberto Franchini, per il Monte di credito su pegno di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4531)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cassano Murge (Bari) e Fardella (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1937-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Raffaele d'Ambrosio fu Gaspare, per la Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari);
Guarino Biase fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4532)

Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1939-XVII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone);

Dispone:

I sigg. Michele Desiato fu Giuseppe, Umberto Villa fu Lorenzo e Angelo Fanfarillo di Stefano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, avente sede nel comune di Alatri (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12

marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4572)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Limatola (Benevento) e Casabona (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Limatola (Benevento) e di Casabona (Catanzaro);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4529)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Sarrok (Cagliari) e Cuglieri (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Cois Alessino fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari);

Salaris Cesare di Enrico, per la Cassa comunale di credito agrario di Cuglieri (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4530)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a nove posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo a titoli di preferenze per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella gurra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti di caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota 4991-10/1/3/1. in data 11 settembre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti, od alla Gioventù italiana del Littorio;

c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un Regio liceo scientifico oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un Regio istituto nautico oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli richiesti secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza da Regio istituto tecnico (sezione fisico-matematica); licenza da un Regio istituto nautico o licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte a fatti d'armi nelle colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale; ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111), ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere a) e b) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

2° di anni due: per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di anni uno: per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV, conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) facendo pervenire i documenti necessari non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine stesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo e dell'Albania;

d) indicare - limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato — il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare regolarmente aggiornata per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero un certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso, ovvero infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento al titolo stesso, vistato dal capo dell'istituto da cui esso viene rilasciato e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7) stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti oppure alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9) certificato medico — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico

militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questa e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 del Giornale ufficiale militare. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero, dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1. Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2. Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi R. decreto 7 maggio 1936, numero 762, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936);

3. Disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta;

Fisica: sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato);

Chimica: sul programma dell'Istituto tecnico industriale indirizzo meccanici elettricisti (vedi R. decreto n. 762 sopracitato);

Elementi di statistica e di diritto corporativo e sindacale.

Prova pratica:

Consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non s'intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una sia nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti del Ministero dell'aeronautica, presidente;

due professori di Regio istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 2° grado, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del Genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 729,42 lorde in relazione alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 593, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 settembre 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(4561)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nochè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della nazione,

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 4991-10/1.3.1 in data 11 settembre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°)

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista, o ai gruppi universitari fascisti, od alla Gioventù italiana del Littorio;

c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un Regio liceo scientifico oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un Regio istituto nautico oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di Regio istituto tecnico (sezione fisico matematica), licenza da Regio istituto nautico, oppure di istituto industriale o di Istituto professionale di 3° grado;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*), è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due: per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno: per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) facendo pervenire i documenti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine stesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo e dell'Albania;

d) indicare — limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato — il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del predetto decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente Procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto.

5) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare regolarmente aggiornata per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente come ufficiali e come sottufficiali e militari di truppa, (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo) ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6) titolo di studio di cui al precedente art. 2 in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso vistato dal capo dell'istituto da cui esso viene rilasciato e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7) stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai gruppi universitari fascisti oppure alla Gioventù Italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9) certificato medico — di data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e nella forma prescritta dal successivo art. 15, il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li renderanno idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11) documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente

legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o da notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui al numer 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936, del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione a mezzo raccomandata o per telegrafo a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione Aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, e in una prova orale e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1. Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale;
2. Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936);
3. Disegno: sul programma dell'Istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato).

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta;
Fisica: sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi citato R. decreto 7 maggio 1936, n. 762);
Elementi di statistica e di diritto corporativo e sindacale.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti del Ministero dell'aeronautica, presidente:

due professori di Regio istituto tecnico industriale, membri;

un ufficiale superiore del corpo del Genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 6° membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 729,42 lorde in relazione alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dell'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono l'ordine della graduatoria.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 settembre 1939-XVII

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(4562)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 4 marzo 1939-XVII, n. 5096, col quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di uguale data e numero col quale fu dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario Gerace Superiore, Canolo, Agnana il dott. Vassallo Pasquale;

Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Accertato che il dott. Duca Santo di Salvatore che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza anche la Condotta consorziale Gerace Superiore, Canolo, Agnana e che interpellato ha dichiarato con domanda in data 30 agosto u. s. di accettare la nomina a veterinario condotto del Consorzio suddetto;

Decreta:

Il dott. Duca Santo di Salvatore è designato per la nomina a titolare della condotta veterinaria consorziale Gerace Superiore, Canolo, Agnana.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il commissario prefettizio del comune di Gerace Superiore, capo consorzio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Gerace Superiore, Canolo, Agnana.

Reggio Calabria, addì 21 settembre 1939-XVII

Il prefetto: AUSIELLO

(4388)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 22 marzo 1939-XVII, n. 3260, con il quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di uguale data e numero col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Roccaforte del Greco la signora Zimbalatti Rosa;

Ritenuto che la predetta ostetrica non ha accettato il posto;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Accertato che la ostetrica Caratozzolo Maria fu Domenico che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza anche la condotta ostetrica del comune di Roccaforte del Greco e che interpellata ha dichiarato con domanda in data 2 settembre c. a. di accettare la nomina a ostetrica condotta del Comune suddetto;

Decreta:

La signora Caratozzolo Maria fu Domenico è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica del comune di Roccaforte del Greco.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Roccaforte del Greco sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorno all'albo della Prefettura e del comune di Roccaforte.

Reggio Calabria, addì 21 settembre 1939-XVII

Il prefetto: AUSIELLO

(4387)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 17709 del 13 maggio 1939, col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 24 posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che alla ostetrica Bolognani Giuseppina non venne assegnata, pure avendone fatta richiesta, la sede di Candida perchè già attribuita ad altra ostetrica che la precedeva in ordine di graduatoria;

Vista la nota n. 1636 del 26 agosto 1939-XVII, del podestà di Candida con la quale partecipa che la signora Sanarica Gemma non ha assunto servizi entro i termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la lettera n. 1573 del 6 settembre 1939 del podestà di Candida con la quale si trasmette l'accettazione a ostetrica condotta di quel Comune della signora Giuseppina Bolognani, all'uopo invitata;

Decreta:

La signora Giuseppina Bolognani è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Candida e designata per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Candida, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 13 settembre 1939-XVII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(4390)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.